



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale 18 per i Lavori pubblici e la Protezione Civile*

- in caso di documento emanato in formato CARTACEO -
questo spazio viene utilizzato per l'apposizione dell'etichetta di protocollo
- in caso di documento emanato in formato DIGITALE -
il numero di registrazione di protocollo, se non è presente nei margini di questo foglio, può essere rilevato:
(per i destinatari che non appartengono all'Amministrazione regionale) nel testo della pec ricevuta
(per i destinatari che appartengono all'Amministrazione regionale)
nel protocollo web, da cui il presente documento può essere scaricato, nonché – se è stato ricevuto in una casella email o pec, – nel testo della pec ricevuta

La presente circolare viene pubblicata:

- sul portale regionale della sismica al link <https://portalesismica.regione.campania.it/pagecol/circolari>
- sul sito istituzionale della Regione Campania, nella sezione "amministrazione trasparente", al link <http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/atti-generalis12g> (selezionare "DG Lavori pubblici e Protezione Civile")

Alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile, presidio di protezione civile:

- (501803) Avellino
- (501804) Benevento
- (501805) Caserta
- (501806) Napoli
- (501807) Salerno
- (501808) Ariano Irpino

ai Comuni presenti sul territorio regionale – in quanto titolari di funzioni in materia di difesa dal rischio sismico ex L.R.9/83 s.m.i. e anche ai fini dell'art.18, co.1, del Reg. reg.le 4/2010 s.m.i.
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013)

al R.U.P. e al D.E.C. di S.I.smi.C.A -
"Servizio di Attivazione, Gestione, Hosting e Manutenzione del Portale Regionale del Sistema Informativo della sismica in Regione Campania"
– per le eventuali modifiche a farsi sul sist. inform.vo
massimino.cavallaro@regione.campania.it

p.c. agli Ordini e Collegi Prof.li Tecnici presenti sul territorio regionale
(in visione tra gli atti di cui è disposta la pubblicazione ex art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 – come comunicato con Circolare n°2 prot.99103 del 22/02/2022)

alla Redazione del sito web istituzionale
(per la pubblicazione ai sensi dell'art.12, co.1, del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.)
redazione.portale@regione.campania.it

**Circolare n° 13 - PROCEDURE PER LE "PRATICHE SISMICHE" (L.R. 9/1983 e Reg. reg.le 4/2010 smi).
OPERE DISCIPLINATE DALLE Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione (D.Min.Tr.Ec. 20/10/2022).**

Le linee guida approvate dal Ministero della Transizione Ecologica¹ con decreto del 20/10/2022, che si applicano «alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale» (cfr. par.1.3) prevedono, tra l'altro, che «per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.» (cfr. par.6.4).

¹ di concerto con il Ministero della Cultura

Considerato che tra le opere menzionate nel par.6.4 rientrano anche opere sottoposte (per quanto attiene alle norme statali) al D.P.R.380/2001 s.m.i. e (per quanto attiene a quelle regionali) alla L.R.9/1983 e al Reg. reg.le 4/2010 s.m.i., si è provveduto a richiedere all'Avvocatura Regionale di fornire indicazioni su quali siano le disposizioni applicabili, visto il contrasto tra il par.6.4 delle linee guida e le disposizioni normative da ultimo richiamate.

Il parere pervenuto, che si allega, chiarisce che dette disposizioni normative prevalgono rispetto a quanto previsto dalle linee guida e, conseguentemente, **sull'intero territorio regionale:**

- I. non trova applicazione quanto previsto al par.6.4 delle linee guida;**
- II. restano pertanto invariate le procedure per le “pratiche sismiche” relative alle opere in esame, come precedentemente già sottolineato con la circolare n°02 prot.185266 del 06/04/2022.**

In allegato: - parere dell'Avvocatura Regionale PP. 235/2024 prot.121302 del 07/03/2024

Il Dirigente
dello Staff 501891
Ing. Sergio Caiazzo

Il Direttore Generale
Geol. Italo Giulivo



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

Pratica PP35/24

**Alla Direzione Generale 18 per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile**

p.c.

- **Al Dirigente della UOD Genio Civile di
Caserta: presidio di protezione civile**
- **All'Ufficio di Staff 50.18.91**
- **Al Capo di Gabinetto
Avv. Almerina Bove**

OGGETTO: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022–”*Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione- Punto 6.4*”. **PARERE**

Con nota dell'8.2.24 codesta D.G. ha chiesto alla scrivente Avvocatura di esprimersi sui seguenti quesiti posti dal Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Caserta nella nota del 02.02.2024 (allegata alla richiesta parere):

- 1) se la disposizione indicata all'art 6.4 delle ”*Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione*”, adottate con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022, trovi applicazione, nel senso che la realizzazione delle opere ivi indicate non è soggetto all'obbligo di presentazione della denuncia dei lavori nè a quello di acquisizione dell'autorizzazione sismica preventiva,
 - a) anche nei Comuni Campani classificati ad elevata e media sismicità oppure
 - b) nei soli territori dichiarati a bassa sismicità.
- 2) se la medesima disposizione non comprende –*stante i termini utilizzati dal legislatore- invece gli obblighi sanciti dalle citate norme in materia di deposito della R.S.U. e degli atti di collaudo, anch'essi –come ben noto – sanzionati penalmente*”.

In data 27.2.24 la scrivente interloquiva telefonicamente con il Dirigente del Genio Civile di Caserta, Ing Di Benedetto, al fine di ottenere chiarimenti

Ciò posto, in merito si osserva quanto segue.

Con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 20 ottobre 2022 sono state adottate le ”*Linee Guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione".

L'art. 6.4 delle indicate Linee Guida recita: *"Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti."* Tale disposizione, dalla formulazione invero poco felice, secondo alcuni indicherebbe che, per le opere ivi contemplate, non sussisterebbe l'obbligo di denuncia inizio lavori, considerato che i *"calcoli strutturali dei progetti"* vanno presentati in sede di denuncia lavori. Si ritiene tuttavia che tale interpretazione sarebbe una forzatura, considerato il dato testuale della norma che fa espresso riferimento al solo deposito dei calcoli strutturali del progetto, lasciando sussistere, pertanto, l'obbligo della denuncia, sia pure svuotata di contenuto ed inidonea a consentire all'Amministrazione l'esercizio di adeguati poteri di controllo e vigilanza sulle costruzioni *de quibus*.

In relazione all'applicabilità delle indicate Linee alle regioni, l'art. 7.1 prevede quanto segue: *"Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti."*

Conseguentemente, rispetto a quelle regioni che non hanno proceduto all'adeguamento, le sd Linee guida, in attuazione del citato art. 7.1, trovano integrale applicazione (fatta eccezione per quanto previsto all'art. 7.2) sia per i nuovi procedimenti, le cui istanze sono state presentate agli uffici competenti dopo il 13/07/2023, sia per quelli già in corso, i cui gestori hanno deciso di presentare una nuova istanza avvalendosi della facoltà sancita dal punto 7.4 delle Linee guida cit.

Discorso a parte, tuttavia, va svolto per la Regione Campania. benchè allo stato la stessa non risulti aver disposto adeguamento della Legge regionale 22 giugno 2017, n.16 (*"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale"*).

Deve infatti considerarsi che, in attuazione della DGRC n. 5447 del 07/11/20021, l'intero territorio regionale della Campania è classificato sismico.

In considerazione di ciò ci si chiede se continuino ad applicarsi le norme di cui alla Parte II



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

– Capo IV –del d.P.R. 380/01 (T.U.E.D.) secondo cui, relativamente alle opere indicate nel citato art 6.4 delle Linee guida e rientranti nel campo di applicazione del T.U.E.D. sussiste l’obbligo della denuncia preventiva (articolo 93) e, nel caso di zone sismiche ad elevata e media sismicità, l’inizio dei relativi lavori è subordinato all’ottenimento della preventiva autorizzazione sismica, ai sensi dell’art.94-bis, co.1 lett. a), co. 3) del T.U.E.D. e l’elenco A della DGRC n.3573 del 05/12/2003. Si rileva, inoltre che, in caso di mancato rispetto di tali obblighi, troverebbe applicazione l’art.95 del T.U.E.D. con l’avvio del relativo procedimento dettagliato negli art. 96 e ss.

A ciò si aggiunga che l’art 4 della vigente L.R.C. n. 9 del 1983, estende — per tali tipologie di lavori - l’obbligo di autorizzazione sismica preventiva anche alle zone a bassa sismicità, punendone l’omissione con la sanzione amministrativa prevista dall’art.6, co.5-ter della L.R.09/83.

Si tratta, pertanto, di risolvere un apparente contrasto tra l’art. 6.1 delle Linee Guida, adottate con D.M (quale fonte normativa secondaria) e le norme di cui alla Parte II – Capo IV – del d.P.R. 380/01 (T.U.E.D.) che ha la natura di Testo Unico misto (cfr. *infra*).

A tal fine occorre preliminarmente esaminare, da un lato, i criteri che definiscono e disciplinano i rapporti e le antinomie tra le singole fonti di diritto, dall’altro, la natura del testo Unico.

In relazione ai primi si distinguono i seguenti criteri:

- cronologico, secondo cui tra fonti dello stesso rango viene preferita quella di data posteriore
- gerarchico, secondo cui tra fonti di diverso rango viene preferita quella di livello superiore con la conseguenza che la norma sottordinata, se è in contrasto con una di rango superiore, è invalida o soggetta ad annullamento (art. 136 Cost) o a disapplicazione (in caso di regolam. in contrasto con legge ordinaria)
- di specialità secondo cui se tra due norme, una ha carattere generale e l’altra speciale, trova applicazione la seconda

Quanto al Testo Unico, esso rappresenta una peculiare tipologia di atto regolamentare che risponde (unitamente ai codici) ad un’esigenza di semplificazione normativa. Si distinguono:

- testi unici normativi (innovativi, delegati o di coordinamento) che modificano o abrogano le disposizioni legislative esistenti;



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale*

- testi unici compilativi (non innovativi o di mera compilazione) che si limitano al raccoglimento, in un unico atto, delle norme già esistenti, non incidendo sulla legislazione esistente
- testi unici misti (istituto abrogato con L. 229/2003) che raccolgono e coordinano disposizioni di fonti primarie e secondarie. Tale strumento è considerato in dottrina un atto di natura mista, adottato contestualmente nell'esercizio di potestà legislativa delegata (laddove coordina disposizioni contenute in fonti primarie) e di potestà legislativa delegificante (ove invece interviene su fonti secondarie).

Il DPR 380/2001 costituisce un testo Unico di natura mista

Ciò posto, e venendo al caso in esame, si ritiene che le norme di cui alla Parte II – Capo IV – del d.P.R. 380/01 prevalgano sulla disposizione di cui all'art. 6.1 delle Linee Guida. Ciò sia in base al principio di specialità, qualora si considerino le disposizioni del TUED in esame di natura regolamentare, quindi normativa secondaria, attesa la peculiarità della disciplina prevista per le zone sismiche che prevale sulla disciplina generale riguardante invece territori non classificati sismici, sia in base al criterio gerarchico qualora le disposizioni del TUED in esame si considerino di natura normativa primaria

In conclusione:

in merito al quesito 1, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 6.4 delle Linee Guida, che esclude l'obbligo del "*deposito dei calcoli strutturali dei progetti*" per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa intensità, non trovi applicazione nel territorio della Regione Campania, classificato interamente sismico, ossia non operi né nelle zone 1 (ad elevata sismicità) né nelle zone 2 (a media sismicità) né nelle zone 3 (a bassa sismicità). Ciò in quanto;

a) nei Comuni classificati ad elevata e media sismicità, trovano applicazione le norme del TUED, da considerarsi norme di rango superiore e, comunque, speciali, che prevedono, all'art. 93, l'obbligo della denuncia preventiva e, all'art. 94 bis, co.1 lett a e co. 3, l'obbligo della preventiva autorizzazione sismica;

b) nei Comuni a bassa sismicità, trovano applicazione, quanto all'obbligo di denuncia, le norme del TUED richiamate sub lett a) e, quanto all'obbligo della preventiva autorizzazione sismica, l'art. 4 della L.R. 9/1983, quale fonte primaria di diritto (al pari delle leggi statali);



*Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale*

in merito al quesito 2, si ritiene che la disposizione di cui all'art. 6.1. delle Linee Guida non si estenda agli obblighi in materia di deposito delle RSU e degli atti di collaudo, anch'essi sanzionati penalmente, previsti dalle citate norme che, pertanto, continuano a trovare applicazione.

Nei sensi sopra precisato si rende il parere richiesto.

L'ESTENSORE INCARICATO

Avv. Rosanna Panariello

**PANARIELLO
ROSANNA**

Firmato digitalmente da
PANARIELLO ROSANNA
Data: 2024.02.28 13:03:36
+01'00'

IL COORDINATORE

Avv. Fabrizio Niceforo

**Fabrizio
Niceforo**

Firmato digitalmente
da Fabrizio Niceforo
Data: 2024.03.05
16:24:41 +01'00'



Giunta regionale della Campania
Direzione Generale 50.18.00 "Lavori Pubblici e Protezione Civile"
Unità Operativa Dirigenziale 50.18.05
"Genio Civile di Caserta; presidio di protezione civile"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2024. 0059465 02/02/2024 11,00

Mitt. : 501805 Genio civile di Caserta; presi...

Ass. : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Classifica : 50.9.14. Fascicolo : 12 del 2024



Alla Direzione Generale 50.18.00

Allo Staff 50.18.91

OGGETTO

Decreto 20 ottobre 2022 "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione". Punto 6.4.

Richiesta parere urgente.

Con l'entrata in vigore delle "Linee guida" in oggetto indicate, trova – come noto – applicazione il punto 7.1 in esse contenuto, secondo cui: *"Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti."*

Per la Regione Campania non risulta – a quanto è dato sapere allo scrivente – alcuna azione intrapresa e completata relativa al possibile adeguamento della Legge regionale 22 giugno 2017, n.16 avente ad oggetto *"Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale."* Per tale motivo le citate "Linee guida", in attuazione del citato punto 7.1, trovano integrale applicazione – fatta eccezione per quanto previsto al paragrafo 7.2 – sia per i nuovi procedimenti, le cui istanze sono state presentate agli uffici competenti dopo il 13/07/2023, sia per quelli già in corso, i cui gestori hanno deciso di presentare una nuova istanza avvalendosi della facoltà sancita dal punto 7.4 delle stesse Linee guida.

Tutto ciò premesso si osserva che al paragrafo 6.4, le medesime "Linee guida" precisano che: *"Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti."* Tale disposizione impatta, con palmare evidenza, sulle competenze delle UU.OO.DD. del Genio civile relative alla vigilanza delle costruzioni in zona sismica – di cui alla L.R. 09/83 e al R.R. 04/2010 – e sui procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli autorizzativi per la costruzione ed esercizio delle linee elettriche di competenza regionale (D.G.R. 5154 del 20/10/2000).

Come è noto però, l'intero territorio della Regione Campania è classificato sismico - in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.5447 del 07/11/2002 -, ragion per cui trovano piena applicazione le norme di cui alla Parte II - Capo IV - del d.P.R. 380/01 – per quanto applicabili al caso di specie -, secondo cui le opere indicate nel citato punto 6.4 e rientranti nel campo di applicazione del T.U.E.D. sarebbero soggette – stante l'art.83 del medesimo decreto - all'obbligo di denuncia preventiva (articolo 93) e, nel caso di zone sismiche ad elevata e media sismicità, l'inizio dei relativi lavori sarebbe subordinato all'ottenimento della preventiva autorizzazione sismica, stante l'art.94-bis co.1 lett.a) punto 3) e l'elenco A di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.3573 del 05/12/2003; inoltre - in caso di mancato rispetto di tali obblighi - troverebbe applicazione l'art.95 del T.U.E.D. con l'avvio del relativo procedimento dettagliato negli articoli 96 e seguenti.

A ciò si aggiunge che la vigente legge regionale n.9 del 1983 estende – per tali tipologie di lavori - l'obbligo di autorizzazione sismica preventiva anche alle zone a bassa sismicità, punendone l'omissione con la sanzione amministrativa prevista dall'art.6 co.5-ter della L.R. 09/83.

Analogo ragionamento vale per gli obblighi di cui alla legge 64/74 ancora in vigore "... per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I ..." del T.U.E.D. (art.137 d.P.R. 380/01).

Per tutto quanto sopra si chiede di sapere:

- a. se la disposizione indicata al punto 6.4 delle *"Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione"* trova applicazione, nel senso che la realizzazione di tali opere non è soggetta all'obbligo di presentazione della denuncia dei lavori né a quello di acquisizione dell'autorizzazione simica preventiva:
 - a. anche nei Comuni campani classificati ad elevata e media sismicità;
 - b. nei soli territori dichiarati a bassa sismicità, stante il tenore letterale della norma.
- b. se la medesima disposizione non comprende – stante i termini utilizzati dal legislatore - invece gli obblighi sanciti dalle citate norme in materia di deposito delle R.S.U. e degli atti di collaudo, anch'essi – come ben noto - sanzionati penalmente.

Si rappresenta l'urgenza, stante la Circolare n.02 del 06/04/2022 e la pendenza di numerosi procedimenti di autorizzazione alla costruzione di linee elettriche e delle relative opere accessorie, finanziate anche con fondi europei.

Inoltre, si coglie l'occasione per sollecitare l'invio della direttiva richiesta con nota di questa U.O.D. prot.n.0059922 del 03/02/2021, rimarcando ancora una volta la rilevanza penale del sistema sanzionatorio previsto dalle norme in questione.

Il Dirigente (ing. Nicola Di Benedetto)

